

nel Collegato ambientale alla legge di stabilità approvata in via definitiva ci sono alcune decisioni che possono interessare:

- art. 70 -

Delega al Governo per l'introduzione di **sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali**. "Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA)... nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il sistema di PSEA sia definito quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante, secondo meccanismi di carattere negoziale, dalla **trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato**, nella logica della transazione diretta tra consumatore e produttore, ferma restando la salvaguardia nel tempo della funzione collettiva del bene;

b) prevedere che il sistema di PSEA sia attivato, in particolare, in presenza di un **intervento pubblico di assegnazione di diritti di proprietà o di sfruttamento di un bene naturalistico di interesse comune**, che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni

c) prevedere che nella definizione del sistema di PSEA siano **specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione, il loro valore, nonché i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento;**

d) prevedere che siano **in ogni caso remunerati** i seguenti servizi: **fissazione del carbonio** delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata; **regimazione delle acque** nei bacini montani; salvaguardia della **biodiversità** delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche; utilizzazione di proprietà demaniali e collettive per **produzioni energetiche;**

e) prevedere che nel sistema di PSEA siano considerati interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti;

f) prevedere che sia riconosciuto il ruolo svolto dall'agricoltura e dal territorio agroforestale nei confronti dei servizi ecosistemici, prevedendo meccanismi di incentivazione attraverso cui il pubblico operatore possa creare programmi con l'obiettivo di remunerare gli imprenditori agricoli che proteggono, tutelano o forniscono i servizi medesimi;

g) coordinare e razionalizzare ogni altro analogo strumento e istituto già esistente in materia;

h) prevedere che beneficiari finali del sistema di PSEA siano i comuni, le loro unioni, le aree protette, le fondazioni di bacino montano integrato e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate;

i) introdurre forme di premialità a beneficio dei comuni che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilità ambientale e urbanistica e forme innovative di rendicontazione e dell'azione amministrativa"

- art. 18: vengono delineati **Criteri Ambientali Minimi da garantire nelle forniture all'amministrazione pubblica;** "è fatto obbligo, per le pubbliche amministrazioni, ivi incluse le centrali di committenza, di contribuire al conseguimento dei relativi obiettivi ambientali, coerenti con gli obiettivi di riduzione dei gas che alterano il clima e relativi all'uso efficiente delle risorse indicati nella comunicazione della Commissione europea "Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse" [COM(2011) 571 definitivo], attraverso l'inserimento,

nella

documentazione di gara pertinente, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei sottoindicati decreti, relativi alle seguenti categorie di forniture e affidamenti”: ... servizi energetici e carta per fotocopie e curata grafica, derrate alimentari e ristorazione collettive, piante e verde pubblico, arredi per ufficio.

- art 23 e seg. - Per promuovere l'economia circolare, vengono agevolati gli accordi tra enti pubblici, aziende, associazioni per utilizzare, nella produzione, **materiali di scarto e post-consumo**, tra cui ovviamente il legno e la carta

- art. 72 e seg. - “**Strategia delle Green Community**”, comunità rurali e montane che si votano alla sostenibilità. Tra i pilastri delle azioni che queste comunità potrebbero intraprendere: gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale, anche tramite lo scambio dei crediti derivanti dalla cattura dell'anidride carbonica, la gestione della biodiversità e la certificazione della filiera del legno; gestione integrata e certificata delle risorse idriche; produzione di energia da fonti rinnovabili locali; sviluppo di un turismo sostenibile, capace di valorizzare le produzioni locali; costruzione e gestione sostenibile;

La strategia nazionale “individua **il valore dei territori rurali e di montagna** che intendono

sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono, tra cui in primo luogo **a acqua, boschi e paesaggio**, e aprire un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le comunità urbane e metropolitane, in modo da poter impostare, nella fase della green economy, un piano di sviluppo sostenibile non solo dal punto di vista energetico, ambientale ed economico nei seguenti campi:

a) **gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale**, anche tramite lo **scambio dei crediti derivanti dalla cattura dell'anidride carbonica**, la gestione della biodiversità e la **certificazione della filiera del legno**;

b) gestione integrata e certificata delle risorse idriche;

c) produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali i microimpianti idroelettrici, le biomasse, il biogas, l'eolico, la cogenerazione e il biometano;

d) sviluppo di un turismo sostenibile,

...

i) sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile che sia anche energeticamente indipendente attraverso la produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili nei settori elettrico, termico e dei trasporti”

- art. 21 - Si istituisce un nuovo **marchio volontario “Made Green in Italy”** per indicare e comunicare l'impronta ambientale dei prodotti. Chi compra potrà privilegiare il “chilometro zero” certificato e le produzioni agricole e industriali sostenibili.

“Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo italiano nel contesto della crescente domanda di prodotti ad elevata qualificazione ambientale sui mercati nazionali ed internazionali, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri

per la finanza pubblica, lo schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, denominato «Made Green in Italy». Tale schema adotta

la metodologia per la determinazione dell'**impronta ambientale dei prodotti (PEF)**, come definita nella raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013”.

Questo schema è finalizzato, tra l'altro a:

“c) rafforzare la qualificazione ambientale dei prodotti agricoli, attraverso l'attenzione prioritaria alla definizione di parametri di produzione sostenibili dal punto di vista ambientale e d

ella qualità del paesaggio”

- art. 16 Incentivazione alla **produzione di EE**: si includono i **prodotti legnosi riciclati non trattati**

- art. 7: Cinghiali. “È vietata l’immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aziende faunistico-venatorie e delle **aziende** agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate”.

art. 5 - **Mobilità**

sostenibile. Finanziamenti “diretti a incentivare iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di piedibus, car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di bike-sharing , la realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti, anche collettivi e guidati, tra casa e scuola, a piedi o in bicicletta, di laboratori e uscite didattiche con mezzi sostenibili, di programmi di educazione e sicurezza stradale, di riduzione del traffico, dell’inquinamento e della sosta degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici o delle sedi di lavoro. Tali programmi possono comprendere la cessione a titolo gratuito di « buoni mobilità » ai lavoratori che usano mezzi di trasporto sostenibili. Nel sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è predisposta una sezione denominata «Mobilità sostenibile »”

art. 11 - **Trasparenza dei dati ambientali.**

“I dati ambientali raccolti ed elaborati dagli enti e dalle agenzie pubblici e dalle imprese private sono rilasciati agli enti locali, su loro richiesta, in formato aperto per il loro riutilizzo finalizzato a iniziative per l’impiego efficiente delle risorse ambientali o ad applicazioni digitali a supporto della green economy”

art. 31 -

Determinazione delle misure per il **risarcimento del danno ambientale** e il ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale. A chi ha commesso un danno ambientale da valutare da parte del MinAmb può essere proposta una transazione individuata secondo le seguenti modalità:

- a) individua gli interventi di riparazione primaria, complementare e compensativa;
- b) ove sia formulata per la **riparazione compensativa**, tiene conto del tempo necessario per conseguire l’obiettivo della riparazione primaria o della riparazione primaria e complementare;
- c) ove i criteri risorsa-risorsa e servizio-servizio non siano applicabili per la determinazione delle misure complementari e compensative, contiene una **liquidazione del danno mediante una valutazione economica**;

art 59 - **Contratti di fiume.** Sono formalmente approvati come strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata

art. 67 e seg. - Viene creato il “**Comitato per il capitale naturale**” che predisponde un rapporto annuale sullo stato del capitale naturale del Paese “corredato di informazioni e dati ambientali espressi in unità fisiche e monetarie, seguendo le metodologie definite dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e dall’Unione europea, nonché di valutazioni ex ante ed ex post degli effetti delle politiche pubbliche sul capitale naturale e sui servizi ecosistemici” Il Comitato “promuove anche l’adozione, da parte degli enti

locali, di **sistemi di contabilità ambientale** e la predisposizione, da parte dei medesimi enti, di appositi bilanci ambientali”

art. 51 - E' istituito presso il MinAmb il “**Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli**”. “I sussidi sono intesi nella loro definizione più ampia e comprendono, tra gli altri, gli incentivi, le agevolazioni, i finanziamenti agevolati e le esenzioni da tributi direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente.”